

N. 02198/2015 REG.PROV.CAU.

N. 04823/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4823 del 2015, proposto da:
Fiscone S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Imposimato, con domicilio
eletto in Napoli, piazza Municipio, 64 presso TAR Campania;

contro

Provincia di Caserta;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

Centro di Revisioni Cuccaro Snc, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi,
con domicilio eletto presso Stefano Caserta in Napoli, Via del Parco Margherita N.
34;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, della determinazione n. 24/H del 01/10/2015, notificata il 05/10/2015, emessa dal Dirigente del Settore Trasporti - Mobilità e Grandi Infrastrutture - Servizio Centri di Revisione della Provincia di Caserta, con la quale è stata revocata l'autorizzazione n. 82 rilasciata in data 01/08/2006 alla società ricorrente per l'esercizio dell'attività di revisione di autoveicoli per la sede operativa di **Vitulazio**; della determinazione n. 25/h in pari data concernente la revoca dell'autorizzazione n. 77 del 22/11/2005 relativa alla sede operativa di Casapulla; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che con ordinanza n. 1946 del 5/11/2015 l'istanza cautelare è stata respinta;

Rilevato che con istanza di revoca ex art. 58 c.p.a. viene rappresentata la sopravvenienza di elementi nuovi idonei a concretizzare un danno grave ed irreparabile;

Ritenuto che le invocate misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. non possono certamente contraddire la determinazione collegiale, che si è già pronunciata sul difetto non solo del *periculum in mora* ma anche del *fumus boni iuris*;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per la sospensione dell'impugnato provvedimento con decreto presidenziale nelle more dell'esame collegiale sull'istanza di revoca;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari urgenti.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli il giorno 9 dicembre 2015.

**Il Presidente
Fabio Donadono**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 09/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)